



**TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Brindisi, 11/5/22

**Ai Signori Custodi e Professionisti delegati
Alle società gestori delle vendite telematiche:**

- Astalegale.net s.p.a.

- Oxanet s.r.l.

- Neprix srl

Ast Giudiziaie srl

Agli ordini professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi

- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

- Ordini degli ingeneri, architetti e geometri di
Brindisi

All'Istituto Vendite Giudiziarie di Brindisi

e p.c.

al Sig. Presidente del Tribunale

Il Presidente della sezione Civile,

Visto l'art 32 della Costituzione;

Considerata la disposizione del Presidente del Tribunale prot. n 2379 del 27/10/2020;

visto il Decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, (G.U. Serie Generale, n. 0 del 24 marzo 2022), **Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)**

Sentiti i giudici delle esecuzioni civili.

Ritenuto che la gravità della situazione sanitaria e l'assoluta necessità di ridurre, nello svolgimento dell'attività giudiziaria, ogni situazione in grado di favorire occasioni di contagio, con l'obiettivo primario di tutelare la salute di tutti gli operatori giudiziari e di tutti coloro che si trovino a frequentare il Palazzo di Giustizia;

considerato il proprio provvedimento del 29/10/2020:

Dispone

La proroga, "sino al prossimo 31 dicembre 2022", delle circolari (già comunicate) emesse il 19/3/2020 ed il 24/3/2020, in materia di esecuzioni individuali e concorsuali, relativamente, alle modalità di svolgimento dei procedimenti per approvazione del rendiconto, l'approvazione dei progetti distribuzione, del piano di riparto, ed in relazione allo svolgimento delle udienze di comparizione delle parti e di verifica dello stato passivo, che di seguito si riportano:

Esecuzioni immobiliari

A) "Progetti di distribuzione – approvazione in assenza delle parti (circolare esec. imm del 19/3/2020

"1) il delegato deposita il progetto di distribuzione, ne dà comunicazione a tutte le parti unitamente al presente provvedimento, assegnando il termine di 10 giorni per la comunicazione dell'approvazione o di eventuali osservazioni

2) Qualora non vengano sollevate contestazioni, il delegato dichiarerà esecutivo il progetto di distribuzione e si intende sin d'ora autorizzato a provvedere ai pagamenti ad esso conformi nel più breve tempo possibile e ad estinguere il conto della procedura. La dichiarazione di approvazione del progetto di distribuzione verrà depositata nel fascicolo telematico, unitamente alla prova degli intervenuti pagamenti, cosicché il Giudice dell'Esecuzione possa provvedere a alla fissazione dell'udienza, cui sarà tenuto a comparire solo il P.D., per la VERIFICA del completamento di tutte le attività del professionista delegato, prodromiche alla pronuncia di estinzione della procedura.

3) Qualora sorgano contestazioni nel termine di 10 giorni di cui al punto 1), il delegato non approverà il progetto di distribuzione e rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione."

Procedure concorsuali

A) "Approvazione del rendiconto del curatore.(circolare del 19/3/2020)"

"Si dispone che il curatore provveda all'immediata comunicazione della data dell'udienza al legale rappresentante della società fallita (a mezzo PEC, ove possibile, oppure mediante lettera racc. a.r.) e a tutti i creditori, inviando loro copia del rendiconto (se non già trasmessa con la precedente comunicazione) ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, con le modalità di cui all'art. 93, comma 2°, legge fall. In mancanza di osservazioni o contestazioni, il curatore ne darà atto al G.D., che procederà all'approvazione del rendiconto;

Avvisa i destinatari dell'invito che in nessun caso essi dovranno presentarsi fisicamente in Tribunale per partecipare all'udienza, essendo la loro presenza fisica non strettamente necessaria e, quindi, contraria alle disposizioni vigenti, volte a contenere il contagio da COVID-19.

B) "Approvazione del riparto finale" (circolare 16/4/2020)

" Considerato:

da un lato, che la presentazione di un reclamo nei confronti del progetto di riparto non richiede lo svolgimento di attività che siano ostacolate dalla vigenza dei provvedimenti che – per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID 19 – limitano

la possibilità di spostamenti e di incontri tra le persone, trattandosi di effettuare un mero controllo documentale tra il progetto di riparto e le risultanze dello stato passivo approvato e del rendiconto del curatore, mentre è riservata alla fase successiva all'eventuale reclamo la necessità che siano "sentite le parti" (art. 36 legge fall.);

dall'altro lato, che proprio in un periodo di eccezionali e diffuse difficoltà finanziarie connesse al fermo o al rallentamento di gran parte delle attività economiche si ravvisa l'urgenza di provvedere ai pagamenti delle somme dovute ai creditori, evitando che esse rimangano infruttuosamente depositate sul conto bancario della procedura, in particolare nel caso in cui, come quello qui in esame, tra i creditori ammessi al riparto vi siano lavoratori dipendenti, professionisti e artigiani, dei quali si può presumere che necessitino delle somme loro dovute per fare fronte alle più immediate esigenze personali, professionali o aziendali);

Visto l'art. 83, comma 3, lett. a), del decreto legge n° 18 del 17.3.2020;

DICHIARA l'urgenza dei subprocedimenti di approvazione del progetto di riparto finale;

Visti gli artt. 110 e 117 legge fall.;

ORDINA il deposito del progetto in cancelleria;

MANDA al curatore per la comunicazione del progetto a tutti i creditori, con l'avviso:

- a) che il procedimento per l'approvazione del progetto è stato dichiarato urgente, sicché il termine per proporre eventuali reclami decorre dalla ricezione della comunicazione;
- b) che, in caso di reclamo, verranno accantonate le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione e che le parti interessate saranno sentite in una successiva udienza che si terrà nella data e secondo le modalità che saranno fissate in un successivo decreto;

RACCOMANDA al curatore di comunicare tempestivamente al giudice delegato l'eventuale mancata presentazione di reclami entro la scadenza del termine, cosicché si possa procedere con la dovuta celerità alla dichiarazione di esecutorietà del progetto di ripartizione e ai conseguenti pagamenti.

C) "Udienze di verifica dello stato passivo"

Le udienze di verifica dello stato passivo, già fissate e da fissarsi a decorrere dal 28/10/2020 e sino al 31/12/2020, dovranno svolgersi in assenza dei creditori e delle altre

parti interessate, salvo che sia fatta richiesta di presenziare all'esame delle domande di ammissione.

Il giudice delegato, in presenza di particolari circostanze, di deposito di osservazioni al progetto predisposto dal curatore, di modifica dello stesso, di richiesta di voler presenziare, valuterà se rinviare la verifica ad altra data per lo svolgimento in presenza delle parti.

Il curatore dovrà trasmettere alle "parti interessate" ex art 92 L.F. la presente circolare, avvisando che, "considerata la proroga dello stato di emergenza sanitaria, la disposizione del Presidente del Tribunale del 27/10/2020, il DPCM DEL 25/10/2020, all'udienza di verifica dello stato passivo, non dovranno comparire.

UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

Inoltre **DISPONE** che:

1) sino al 31/12/2022, salvo evidenti e persistenti miglioramenti delle generali condizioni sanitarie, la **trattazione scritta, o da remoto**, dovrà, costituire, prevalentemente, la modalità ordinaria di svolgimento delle udienze, salvo che sia presentata istanza motivata anche da una sola delle parti, nel termine di seguito indicato, volta a conservare la trattazione orale, per la predetta udienza o altra successiva a fissarsi;

2) alle parti, costituite e costituende, sarà assegnato il termine, sino alle ore 12,00 del decimo giorno antecedente la data dell'udienza, per il deposito telematico di note scritte sostitutive delle richieste che sarebbero state fatte in udienza;

3) ove l'udienza fosse rinviata d'ufficio, saranno ritenute legittime solo le note depositate entro il termine già fissato per l'udienza rinviata. Non sarà in alcun modo necessario e, dalla cancelleria, verrà rifiutato, l'eventuale atto di semplice conferma.

Si raccomanda, ove possibile, alla Cancelleria l'inserimento della presente circolare in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo e, comunque, la pubblicazione della stessa sul sito del Tribunale"

Brindisi 11/05/2022

Deputato
Deputato
Deputato



Il Presidente
sez. civile
d.ssa F. Palazzo